

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2927 del 08/06/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3035 del 08/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquida e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 1 del 04/01/2016 smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁵ rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e le conseguenti prescrizioni, ossia per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene (prescrizioni da 82 a 106 dell'allegato sub A alla determina n° 1335/2012), scarichi di reflui in acque superficiali (prescrizioni da 107 dell'allegato sub A alla determina n° 1335/2012 ed allegato sub B), utilizzo agronomico del digestato (prescrizioni

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n° 1335 PG n°100809 del 21/06/2012 aggiornata con determina n° 129 PG n 10027 del 28/01/2015 e determina n° 2782 del 31/05/2017

da 109 e 114 dell'allegato sub A alla determina n° 1335/2012). Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con determina n°1335 PG n°100809 del 21/06/2012. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Si dà atto che la BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl dichiara che l'impianto è già adeguato ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011 e pertanto non è stato presentato dall'azienda alcun progetto relativo ad ulteriori interventi ed opere di adeguamento.
5. Non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori oltre a quelle previste per legge nei primi due anni di funzionamento dell'impianto, valutato che non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta; potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio nel futuro, qualora se ne ravvisasse la necessità.
6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
8. Obbliga la società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl, c.f. e p. iva 03139151209, avente sede legale e stabilimento in comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11, ha presentato in data 30/12/2016 allo SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (fosso di campagna e Scolo Fiumicello). L'impianto svolge attività di

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/395 del 11/01/2017, pratica Sinadoc n° 2610 del 2017

produzione energia elettrica da biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna¹⁰.

La domanda di autorizzazione è stata completata con la documentazione tecnica pervenuta rispettivamente in data 13/02/2017¹¹ e 02/03/2017¹², e richiama le altre matrici ambientali autorizzate con autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutazione di impatto acustico e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato) per le quali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

E' inoltre dichiarato che l'impianto è già adeguato ai criteri tecnici stabiliti dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n°1495/2011.

In data 07/04/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna¹³; in data 20/01/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Budrio¹⁴ in merito agli aspetti, edilizi, urbanistici ed ambientali.

Si rilascia pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato C
- Si dà atto che BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl dichiara, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto di autorizzazione unica

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 382,00 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.02.01.01 - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 e comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.02.03.01 matrici a cui è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titolo ricompreso in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

¹⁰ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n° 1335 PG n°100809 del 21/06/2012 aggiornata con determina n° 129 PG n 10027 del 28/01/2015 e determina n° 2782 del 31/05/2017

¹¹ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO 3109 del 13/02/2017

¹² Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO 4653 del 02/03/2017

¹³ Parere agli atti con PGBO/2017/7745 del 07/04/2017

¹⁴ Pareri del comune di Budrio agli atti con PGBO/2017/1216 del 20/01/2017

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl - Comune di Budrio - via Cantapoiana n° 11

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse svolta dalla società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl nello stabilimento ubicato in Comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	4150 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	10 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*))	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto ed ammoniacca (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Formaldeide	10 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: VALVOLA EMERGENZA FERMENTATORE PRIMARIO
EMISSIONI E4 - E5
PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE POST FERMENTATORI
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: VALVOLA SFIATO PRE VASCA CALIX

Gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio degli sfiati, dovranno essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro il cui format è riportato nell'Allegato 1 della DGR 1496/2011.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dell'emissione E1, dovrà essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. La Ditta dovrà adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, che permetta di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale

BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl - Comune di Budrio - via Cantapoiana n° 11

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in bacino di laminazione poi fosso di campagna e Scolo Fiumicello (consorzio della Bonifica Renana) di acque di dilavamento di aree esterne potenzialmente contaminate costituito dalle acque eccedenti la prima pioggia, ed inviate, mediante by-pass direttamente nel bacino di laminazione idraulica (nel punto di scarico denominato "SC.1" nella planimetria della rete fognaria PLC-04 del 26.01.2012).

Il bacino di laminazione (comune ai due impianti a biogas BUDRIO GFE 126 e 375) viene dichiarato di capacità pari a 4125 m³, e risulta dotato di scarico di troppo-pieno in fosso poderale che recapita nel reticolo delle acque superficiali, Scolo Consorziale "Fiumicello Dugliolo";

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree potenzialmente contaminate originate dal dilavamento dei piazzali e zone di transito/movimentazione dei materiali sporcanti (biomasse/digestato), trincee parzialmente in uso e porzione di trincea dedicata allo stoccaggio del digestato solido prodotto(pari ad una superficie impermeabile totale potenzialmente afferente di 19132 mq.), originate dai primi 15 minuti dall'inizio dell'evento meteorico (acque di prima pioggia) vengono trattate mediante un sistema di sedimentazione e disoleazione (capacità della vasca di prima pioggia pari a circa 55 m³:) vengono inviate, entro 24 ore, alla pre-vasca Calix per essere riciccolati all'impianto per il loro utilizzo all'interno del ciclo di lavorazione;

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno origine anche due immissioni nello stesso bacino di laminazione costituite da acque meteoriche non contaminate e quindi non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006, e più precisamente:

- una immissione di acque meteoriche di dilavamento delle coperture delle trincee (denominata "IM.1" nella planimetria della rete fognaria PLC-04 del 26.01.2012);

- una immissione di acque meteoriche di dilavamento delle superfici stradali interne non interessate da movimentazioni (denominata "IM.2" nella planimetria della rete fognaria PLC-04 del 26.01.2012.

Non sono presenti scarichi di acque reflue domestiche in quanto gli addetti dell'impianto potranno usufruire di servizi igienici presenti nel fabbricato realizzato a servizio del limitrofo impianto della società BUDRIO GFE 375 Società Agricola S.r.l..

Prescrizioni

1. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico nel bacino di laminazione delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, deve rispettare, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali
2. Anche sulle altre condotte di scarico delle acque meteoriche, a monte dell'immissione nel bacino di laminazione, dovrà essere installato idoneo dispositivo manuale di intercettazione (es. paratia) da attivare in caso di eventi incidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze liquide nel corpo ricettore. In alternativa potrà essere valutata la possibilità di intercettare i reflui all'interno del bacino di laminazione nel caso abbia le necessarie caratteristiche di impermeabilità e previo apposito accordo con gli eventuali altri soggetti utilizzatori del bacino stesso;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
 - Le reti di raccolta delle acque meteoriche non vengano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - La vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e il dispositivo manuale di intercettazione dello scarico dovranno essere soggetti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo
 - Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Le condotte fognarie di raccolta delle acque meteoriche ed i manufatti ad esse connessi siano sottoposti a verifiche periodiche ed ai necessari interventi di manutenzione e pulizia per mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari;
 - Gli impianti di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodici interventi di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - Durante la stagione primaverile ed estiva siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle dei punti di immissione degli scarichi, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso che fosse da intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°96685 del 14/06/2012 e successivamente integrata dalla Città Metropolitana di Bologna con PG 10027 del 28/01/2015, comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale

BUDRIO GFE 126 Soc. Agricola a rl - Comune di Budrio - via Cantapoiana n° 11

ALLEGATO C

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 24/03/2017 al n. 18557, la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del Digestato prodotto dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali sito Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n.11.

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 24/03/2017 ha ricevuto al PGB0/2017/6639 e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Budrio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Regionale n.1 del 4/01/2016, attualmente in fase di revisione da parte della Regione Emilia Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
3. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013.

4. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.